



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 25/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 60/2024 depositato il 19/02/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A06MQ01155 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12.02.2024, la società Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T2A06MQ01155/2022 emesso a seguito di accertamenti della GdF che attestava l'esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti attribuite alla società Società_1 con la quale aveva rapporti commerciali la società ricorrente.

La ricorrente deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di prova sul fatto che il contribuente avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva nel quadro di una evasione IVA e che gli indizi adottati dall'Ufficio erano privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla normativa.

La società chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per infondatezza della pretesa e per il pregiudizio che il pagamento avrebbe potuto arrecare alla continuità aziendale.

Resisteva alla domanda cautelare la convenuta Agenzia delle Entrate che ribadiva, nel merito, la ritenuta consapevolezza da parte di Ricorrente_1 che Società_1 e Società_2 fossero soggetti frodatori ed avesse partecipato all'illecita attività ponendo in essere operazioni soggettivamente inesistenti. Quanto alla richiesta cautelare si opponeva ritenendo che non sussistessero né il fumus boni iuris né il periculum in mora.

All'udienza di trattazione della richiesta cautelare la Corte proponeva alle parti di procedere con immediata decisione nel merito, in quanto ricorreva una delle ipotesi di cui all'art. 47 ter comma 3 del D.L. vo 546/1992.

In particolare si riteneva che si potesse decidere con sentenza in forma semplificata ravvisandosi la manifesta fondatezza del ricorso.

La motivazione della sentenza potrà dunque consistere in un sintetico riferimento al precedente conforme, come specificato infra, avendo questa stessa Corte deciso il - del tutto simile - ricorso della Società per l'anno di imposta precedente.

Le Parti accettavano la proposta della Corte, che dunque chiedeva che esse concludessero nel merito. Le parti concludevano come nei rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che la vicenda possa essere conclusa con sentenza breve, proprio perchè l'identico ricorso proposto per l'anno di imposta precedente poggiava sugli stessi presupposti e sugli stessi accertamenti, ed il ricorso riportava gli stessi argomenti di critica.

Ben può dunque limitarsi a richiamare la sentenza emessa da questa stessa Sezione della Corte di Giustizia Tributaria decisa nell'udienza del 20.6.2022 con sentenza n. 48/2022.

Trattandosi di decisione pronunciata tra le stesse parti, in questa sede ci si può limitare a richiamarne

integralmente la motivazione, aggiungendo solo che non solo gli argomenti riportati nell'accertamento e nel ricorso odierni sono del tutto sovrapponibili a quelli valutati nel precedente procedimento, ma anche che successive pronunce del Giudice ordinario (Procura della Repubblica e Tribunale di Rovereto) hanno ribadito l'insussistenza di ipotesi di fatturazione soggettivamente inesistente attribuibili alla Società ricorrente.

Orbene, così come già è stato deciso in sede di merito nel procedimento n. 161/2021 RGR, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori. Conseguono la rifusione anche del contributo unificato versato.

Relativamente al rimborso, unitamente a diritti e spese, anche del contributo unificato versato da parte ricorrente, si ritiene opportuno precisare che la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 18529 del 10.7.2019 (confermativa dell'indirizzo già affermato con le sentenze n. 29679/17 e n. 23830/15), ha ribadito che "In tema di spese processuali, [...] la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese [...]".

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Spese a carico di parte resistente determinate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e spese documentate, oltre alla rifusione del contributo unificato versato.

Così deciso in Trento il 25.3.2024